

## ACCORDO RELATIVO AL PROGRAMMA OPERATIVO 2014

Tra

il **Dipartimento per gli Affari Regionali, le autonomie e lo sport** della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito denominato il **DARAS**), con sede e domicilio fiscale in via della Stamperia 8, 00187 ROMA, agli effetti del presente atto rappresentata dal Capo del Dipartimento pro tempore, Consigliere Antonio Naddeo;

e

il **Dipartimento di Scienze dell'Università degli Studi Roma Tre** (nel seguito indicato come **Dipartimento**), con sede in Roma, via della Vasca Navale 84, C.F. e P.I. 04400441004, rappresentato dal Direttore Prof. Settimio Mobilio;

di seguito collettivamente indicate come "Parti"

### PREMESSO

- che l'Università Roma TRE e il DARAS hanno stipulato una Convenzione in data 26 novembre 2012 per assicurare lo svolgimento delle funzioni, di competenza del soppresso Ente Italiano Montagna e trasferite al DARAS, in particolare nel campo della ricerca relativa all'ambiente montano, attraverso lo sviluppo di tecnologie, strumenti e procedure di acquisizione e trattamento dati per la gestione del territorio e dei rischi naturali, mediante un rapporto duraturo di collaborazione con l'Università in un'ottica di ottimizzazione delle risorse;
- che per le proprie finalità istituzionali il DARAS si avvale dell'Università, in particolare per dare continuità alle competenze del soppresso EIM per la realizzazione di politiche nazionali, regionali e locali di sviluppo, promozione e tutela dei territori montani;
- che il DARAS e l'Università si impegnano ad attuare la collaborazione scientifica su tematiche di ricerca che comprendono:
  - a) il rilievo e l'analisi dei dati laser-scanner terrestre ed aerotrasportato;
  - b) il rilievo e l'analisi dei dati spettrometrici gamma;
  - c) le analisi mineralogiche e geochimiche su campioni di suolo, acqua, aria e campioni geologici;
  - d) l'elaborazione di strati informativi geografici di interesse per il DAR;
  - e) il rendering e la visualizzazione di dati cartografici su piattaforma web;
  - f) lo sviluppo di funzionalità applicative cartografiche su web e servizi di geolocalizzazione e mobilità;
- che, nel rispetto della propria articolazione interna, l'Università Roma TRE ha indicato come struttura di ricerca istituzionalmente preposta alla realizzazione delle suddette collaborazioni scientifiche il Dipartimento di Scienze dell'Università Roma TRE;
- che nella suddetta Convenzione, art. 4 comma 2, è esplicitamente prevista la redazione annuale di un Programma annuale di attività;
- che in data 12 giugno 2013 è stato sottoscritto il Programma operativo, previsto all'art. 5 comma 3 della Convenzione, contenente le specifiche attività da svolgere nel primo anno di convenzione e gli obiettivi da realizzare nelle successive annualità e che con decreto del Capo

del Dipartimento del 8 agosto 2013, è stata approvata la liquidazione delle somme come da previsione;

- che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 aprile 2014, registrato alla Corte dei Conti il 29 aprile 2014, n. 1154, ha conferito al dott. Antonio Naddeo – Consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – l’incarico di Capo del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport e che al medesimo è stata assegnata la titolarità del Centro di responsabilità amministrativa n. 7, del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le premesse costituiscono parte integrante dell'Accordo  
TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

## ARTICOLO 1

### Attività

1. Il DARAS si impegna a corrispondere al Dipartimento, secondo le modalità e le tempistiche indicate al successivo articolo 2, un contributo complessivo di € 30.000,00 (Euro trentamila/00), per la realizzazione, per la parte di competenza del Dipartimento, del progetto di ricerca congiunto denominato “*Gli indicatori della Montagna italiana*” (di seguito indicato come “il Progetto”) che viene descritto nel suo insieme nel documento in “Allegato A”, parte integrante del presente Accordo, da realizzarsi nell’ambito delle attività previste per l’anno 2014.
2. Il Dipartimento si impegna ad utilizzare il contributo di cui al precedente comma 1 per le finalità espressamente indicate nel Progetto. La responsabilità scientifica per il Dipartimento di Scienze sarà del Prof. Giancarlo Della Ventura, Responsabile della Convenzione.
3. Il Dipartimento si impegna, per la parte di propria competenza ad eseguire il Progetto nei tempi, nei modi e nelle forme previste nel documento “Allegato A”. Il Dipartimento assume la responsabilità di provvedere, per la parte di propria competenza, allo svolgimento e al completamento delle attività previste dal Progetto ed è, inoltre, esclusivamente responsabile verso il DARAS della gestione della parte del progetto di propria competenza e dell’operato dei membri del gruppo di ricerca per le attività ad essi assegnate nell’ambito del Progetto.
4. Il Dipartimento prende atto che la data di avvio delle attività del Progetto dalla quale decorrerà il termine di 12 (dodici) mesi per la completa esecuzione delle medesime, sarà decisa dal DARAS, il quale si impegna a comunicarla entro cinque giorni lavorativi al Dipartimento.
5. Il Dipartimento si impegna a presentare entro 1 (un) mese dalla conclusione del Progetto una relazione tecnico-scientifica finale relativa alla parte di propria competenza del Progetto.
6. Nel caso in cui, nel corso dell’esecuzione delle attività di propria competenza, il Dipartimento ravveda la necessità, per il corretto svolgimento del Progetto, di effettuare delle variazioni nella destinazione dei fondi rispetto a quanto previsto nel documento “Allegato A”, dovrà darne tempestiva e motivata comunicazione, nella persona del Direttore e sentito il parere del Responsabile scientifico, al DARAS.

## ARTICOLO 2

### Modalità di erogazione

1. Il DARAS corrisponderà al Dipartimento il contributo complessivo di € 30.000,00 (Euro trentamila/00) anticipate previa emissione da parte del Dipartimento di una nota di debito di pari importo (fuori campo IVA ai sensi dell'art. 2 comma 3 dPR 633/72).

## ARTICOLO 3

### Durata

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione e avrà efficacia fino alla piena esecuzione, da parte di ciascuna delle Parti, delle rispettive obbligazioni nei termini e alle condizioni previsti dall'Accordo medesimo.

## ARTICOLO 4

### Comunicazioni

1. Qualsiasi comunicazione tra le Parti concernente il presente Accordo dovrà essere effettuata tramite posta certificata.

## ARTICOLO 5

### Disposizioni conclusive

1. Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto fra le Parti ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo, le Parti rinviano alle disposizioni previste nella convenzione, di cui in premessa, in quanto applicabili.

## ARTICOLO 6

### Risoluzione delle controversie

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa derivare dal presente Accordo. Nel caso in cui tale definizione amichevole non possa essere raggiunta, ogni eventuale vertenza che sorgesse fra le Parti relativamente alla validità, interpretazione od esecuzione dell'Accordo sarà di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma. 29 MAG. 2014

Letto, approvato e sottoscritto:

Roma, 29 MAG. 2014

Dipartimento per gli Affari Regionali  
Le Autonomie e lo Sport

Il Capo del Dipartimento  
Cons. Antonio Naddeo



Roma, 29 MAG. 2014

Dipartimento di Scienze  
Università degli Studi Roma Tre

Il Direttore  
Prof. Settimio Mobilio

